SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 27 dicembre 2006.

Piano assicurativo agricolo 2007.

07A03870

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2007, n. **62.**

Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, il quale dispone che le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «testo unico dell'intermediazione Finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni»;

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, recante il regolamento che individua norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Sentita la COVIP;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 9 maggio 2007.

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «fondi pensione preesistenti»: le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) «fondi pensione interni bancari o assicurativi»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) «investimenti immobiliari»: gli investimenti in:

1) beni immobili e diritti reali immobiliari;

2) quote di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228;

3) azioni o quote di società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.

Art. 2.

Adeguamento dei fondi pensione preesistenti

1. Il presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, individua le disposizioni che richiedono modalità specifiche di adeguamento ai fini dell'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei fondi pensione preesistenti.

Art. 3.

Norme di organizzazione e funzionamento

1. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli articoli 5, 8, 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le specifiche deroghe previste dal presente decreto.

2. Nel caso di fondi pensione preesistenti a prestazione definita, ovvero in altri casi particolari in funzione della specificità dei fondi, la COVIP può consentire ai predetti fondi specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di esigenze relative all'equilibrio tecnico del fondo, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.

3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi prevedono l'istituzione del responsabile del fondo che può essere scelto anche tra gli esponenti della banca o dell'impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e si dotano di forme di organizzazione adeguate alle proprie caratteristiche e atte a garantire la partecipazione degli iscritti.

4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, acquisiscono autonoma soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. I fondi pensione preesistenti costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti assumono forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

1. I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita.

2. I fondi pensione preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, possono garantire l'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi.

3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, un patrimonio separato e apposite sezioni a contribuzione definita. L'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, può essere garantita anche tramite l'assunzione di impegni da parte dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti.

4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, possono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che si siano adeguati alle norme del presente decreto e abbiano acquisito autonoma soggettività giuridica.

5. I fondi pensione preesistenti avviano le procedure di adeguamento dei propri statuti alle norme del presente decreto e ne danno comunicazione alla COVIP, che procede successivamente alla verifica dell'avvenuto adeguamento.

Art. 5.

Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti

1. Ai fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attività svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4, 5 e 6. I fondi pensione preesistenti possono, altresì, continuare a gestire le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. I fondi pensione preesistenti possono:

a) effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, n. 1), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo pensione; i fondi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detengono investimenti superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi nell'ambito della predetta percentuale nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto; la COVIP può stabilire i casi in cui i predetti limiti e termini possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo stesso;

b) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP;

c) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

3. La COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali i fondi pensione preesistenti possono investire

direttamente le proprie risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti.

4. I fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel rispetto dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e delle disposizioni regolamentari da esso previste.

5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle diposizioni in materia di limiti agli investimenti previsti dall'articolo 6, comma 13, lettere *a)*, *b)* e *d)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle altre disposizioni dell'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I fondi pensione preesistenti che già erogano direttamente le rendite possono continuare l'erogazione diretta delle prestazioni salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 6.
Conflitti di interesse

1. I conflitti di interesse relativi ai fondi pensione preesistenti sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 177

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forma pensionistiche complementari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2005, n. 200 supplemento ordinario:

«Art. 20 *(Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421).* — 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

— La Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 23 settembre 2003, n. L 235.

— La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 145.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 1996, n. 703, recante: «Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1997, n. 44.

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante: «Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1997, n. 160.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *d*-bis) e lettera *g*-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1999, n. 164 supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Nel presente regolamento s'intendono per:

a)-d) (omissis);

d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

e)-g) (omissis);

g-bis) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si veda nelle note al preambolo.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 8, 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

«Art. 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità).* — 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b).* Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano l'art. 2392, l'art. 2393, l'art. 2394, l'art. 2394-*bis*, l'art. 2395 e l'art. 2396 del codice civile.

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'art. 2407 del codice civile».

«Art. 8 *(Finanziamento).* — 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *g)* e di cui all'art. 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'art. 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal

datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'art. 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b)*.

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.».

«Art. 11 *(Prestazioni)*. — 1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-*quinquies)* del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera *a)*, sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere *b)* e *c)*, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.».

«Art. 14 *(Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)*. — 1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 11.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'art. 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'art. 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio).* — 1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti».

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riportato nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

«Art. 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali).* — 1. I fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *h)*, gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera *a)*, nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera *e)*;

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'art. 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7-*bis*. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.

4. (Comma abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28).

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 7.

5-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5-*ter.* I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

5-*quater.* Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'art. 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'àmbito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'àmbito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle proce-

dure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

11. (Comma abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28).

12. I fondi pensione, costituiti nell'àmbito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera *b)*, i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703:

«Art. 4 *(Limiti agli investimenti)*. — 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere:

a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;

c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.».

— Si riporta il testo degli articoli 7-*bis* e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

«Art. 7-*bis (Mezzi patrimoniali)*. — 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-*bis*, comma 3, lettera *a)*, numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori».

«Art. 7 *(Banca depositaria)*. — 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-*bis*.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.

3-*ter*. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-*ter*».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riportato nelle note all'art. 5.

07G0077

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3587).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3582 del 3 aprile 2007 e n. 3584 del 20 aprile 2007;

Visto il decreto-legge recante misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per garantire un raccordo istituzionale tra i sub-commissari - presidenti della province della regione Campania finalizzato ad un progressivo rientro in un contesto di ordinarietà del servizio di smaltimento dei rifiuti, la dott.sa Marta Di Gennaro, direttore generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di soggetto attuatore del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania al fine di coadiuvarlo nell'azione di coordinamento dei sub-commissari e di assicurare la gestione della struttura commissariale.

2. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3571 del 13 marzo 2007 è soppresso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2007.

Inserimento di una fascia di prezzo e variazione di prezzo di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentata dalla società Manifatture Sigaro Toscano Srl;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per kg convenzionale espressamente richiesto dalla società Manifatture Sigaro Toscano Srl;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente presso per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
155,03	30,80	51,33	70,84	308,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella B) - sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
ANTICO TOSCANO	Confezione da 5 pezzi	304,00	308,00	7,70
ANTICO TOSCANO	Confezione da 1 pezzo	304,00	308,00	1,54
IL MORO	Confezione da 1 pezzo	6.000,00	7.000,00	35,00
SENESI	Confezione da 5 pezzi	168,00	172,00	4,30
TOSCANELLO	Confezione da 5 pezzi	128,00	132,00	3,30
TOSCANELLO AROMA ANICE	Confezione da 5 pezzi	152,00	156,00	3,90
TOSCANELLO AROMA CAFFE'	Confezione da 5 pezzi	152,00	156,00	3,90
TOSCANELLO AROMA GRAPPA	Confezione da 5 pezzi	152,00	156,00	3,90
TOSCANELLO SPECIALE	Confezione da 5 pezzi	180,00	184,00	4,60
TOSCANO ANTICA RISERVA	Confezione da 2 pezzi	380,00	390,00	3,90
TOSCANO ANTICA RISERVA	Confezione da 10 pezzi	380,00	390,00	19,50
TOSCANELLO AROMA FONDENTE	Confezione da 5 pezzi	152,00	156,00	3,90
TOSCANO CLASSICO	Confezione da 5 pezzi	200,00	204,00	5,10
TOSCANO EXTRAVECCHIO	Confezione da 5 pezzi	220,00	224,00	5,60
TOSCANO GARIBALDI	Confezione da 5 pezzi	172,00	176,00	4,40
TOSCANO ORIGINALE	Confezione da 2 pezzi	500,00	510,00	5,10
TOSCANO ORIGINALE MILLENNIUM	Confezione da 18 pezzi	1.800,00	1.900,00	171,00
TOSCANO ORIGINALE MILLENNIUM	Confezione da 20 pezzi	1.800,00	1.900,00	190,00
TOSCANO ORIGINALE SELECTED DA 10 SIGARI	Confezione da 10 pezzi	1.060,00	1.080,00	54,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 109

07A04296

DECRETO 8 maggio 2007.

Variazione di inserimento di classificazione nella tariffa di vendita di una marca di sigari, radiazioni dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato e variazione del contenuto dichiarato di nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Vista la richiesta, presentata dalla società Gutab Trading Srl, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di sigari a seguito dell'immissione in libera pratica;

Considerarato che occorre provvedere, in conformità alla citata richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di sigari, nella classificazione dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della società Cigars & Tobacco Italy Srl, alla radiazione dalla tariffa di vendita di varie marche di sigari naturali nonché, su richiesta della società British American Tobacco Italia Spa, alla modifica dei contenuti di nocività dichiarati di una marca di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, della sottoindicata marca di sigari è variata come segue:

SIGARI
TABELLA B)

SIGARI NATURALI		**Da** €/Kg al netto del dazio	Dazio €	€/Kg al lordo del dazio	**A** Dazio €	€/Kg al lordo del dazio	Pari a € Confezione
PARODI AMMEZZATI	Conf. da 5 pezzi	106,00	14,00	120,00	0,00	120,00	3,00

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari naturali sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

CEZAR BRONNER 1956 CORONA	Confezione da 5 pezzi
CEZAR BRONNER 1956 LIMITED RESERVE	Confezione da 2 pezzi
CEZAR BRONNER 1956 PEQUEÑOS PERFECTOS	Confezione da 1 pezzo
CEZAR BRONNER 1956 PETIT CORONA	Confezione da 5 pezzi
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON	Confezione da 5 pezzi
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON CORONA	Confezione da 1 pezzo
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON ROBUSTO	Confezione da 5 pezzi
PALMA REAL	Confezione da 1 pezzo

Art. 3.

Il contenuto di nicotina della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta nicotina da	mg/sigaretta nicotina a
HB KS	0,70	0,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 110

07A04295

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2007.

Riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45, a norma dell'articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che al comma 40 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000; che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ove si prevede che al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno 2006;

Rilevato che per l'attuazione della norma nell'arco temporale dalla stessa indicato la valutazione del fatturato deve essere riferita all'anno 2005;

Verificato che attraverso i dati forniti da FederFarma e AssoFarm le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono 1.779;

Ritenuto che per l'applicazione concreta della normativa le farmacie che hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA superiore a € 258.228,45 potrebbero essere suddivise in due fasce:

la prima fascia comprende le farmacie il cui fatturato non supera € 150.000 che hanno corrisposto nel 2005 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a € 813.054,31;

la seconda fascia comprende le farmacie il cui fatturato, superiore a € 150.000 non raggiunge il limite fissato dalla norma in € 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2005 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a € 4.126.013,35;

Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a € 4.939.067,66 e che lo stesso può essere ridotto per un importo non superiore a € 2.100.000;

Valutata l'opportunità di esentare dal praticare lo sconto la prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto praticato dalle farmacie della seconda fascia;

Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione, il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale complessivo di € 2.100.000, e di prevedere il rimborso alle stesse regioni degli importi così determinati;

Acquisito il parere della Conferenza Stato regioni, che ancorché non richiesto dalla normativa, lo ha manifestato nella seduta del 14 dicembre 2006 (rep. n. 2704);

Decreta:

Art. 1.

1. Le farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a € 150.000 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006, con una relativa spesa valutata in € 813.054.

2. Per le farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra € 150.000 e € 258.228,45, limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006 lo sconto previsto dalle norme vigenti è ridotto del 30%, con una relativa spesa valutata in € 1.286.946.

Art. 2.

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome, di Trento e di Bolzano, l'importo di € 2.100.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvederà ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perché possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata a partire dal mese di marzo 2006 e, successivamente, con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.

Roma, 6 marzo 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37

ALLEGATO
(Prospetto regionale
dello sconto per farmacie)

Regione	N. Farm. inf. a 150	sup.a 150		Fatturati inf. a 150	quota per fatturati sup. a 150		Totale erogazione a regioni
PIEMONTE	78	199	€	128.383	183.959	€	312.342
VALLE D'AOSTA	4	8	€	7.008	6.275	€	13.282
LOMBARDIA	33	137	€	59.372	147.568	€	206.940
P.A. Bolzano	-	8		-	10.532	€	10.532
P.A.Trento	5	15	€	7.992	12.705	€	20.697
VENETO	16	66	€	26.441	67.190	€	93.631
FRIULI V.G.	10	24	€	12.297	19.924	€	32.221
LIGURIA	40	63	€	77.619	68.380	€	146.000
EMILIA ROMAGNA	20	79	€	32.338	80.734	€	113.073
TOSCANA	34	90	€	58.075	92.027	€	150.102
UMBRIA	7	28	€	12.420	29.746	€	42.166
MARCHE	23	59	€	34.204	48.934	€	83.138
LAZIO	17	48	€	27.960	51.998	€	79.957
ABRUZZO	61	58	€	86.282	48.559	€	134.841
MOLISE	26	42	€	42.344	40.609	€	82.952
CAMPANIA	26	94	€	49.321	100.300	€	149.621
PUGLIA	9	27	€	15.733	27.228	€	42.961
BASILICATA	17	30	€	34.454	34.921	€	69.375
CALABRIA	21	100	€	32.408	108.161	€	140.569
SICILIA	14	58	€	20.789	53.448	€	74.237
SARDEGNA	25	60	€	47.616	53.748	€	101.363
	486	1293	€	813.054	1.286.946	€	**2.100.000**

07A04248

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella

direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 4839 del 17 aprile 2007 dell'Ufficio provinciale di Cosenza, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 7 aprile 2007 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio provinciale di Cosenza;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che, con nota n. 146/2007 dell'8 maggio 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 7 aprile 2007, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 9 maggio 2007

Il direttore regionale: SILVARI

07A04292

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 maggio 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Bruno Dimai delegato dai comuni di Cortina d'Ampezzo (delibera n. 36 del 5 aprile 2007), Livinallongo del Col di Lana (delibera n. 31 del 19 aprile 2007) e Colle Santa Lucia (delibera n. 14 del 20 aprile 2007), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132, secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione Trentino-Alto Adige?».

Il sig. Dimai dichiara di eleggere domicilio in Roma presso il sig. Elio Casadei, via Giampiero Combi n. 117 - Tel. 065032494, cell. 3383636211.

07A04338

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Esafosfina»

Estratto determinazione AIC/N n. 927 del 23 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESAFOSFINA anche nella forma e confezione: «10 g/100 ml soluzione per infusione» flacone da 100 ml senza set da infusione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (Frosinone), Italia, codice fiscale 00408870582.

Confezione:

«10 g/100 ml soluzione per infusione» flacone da 100 ml senza set da infusione;

A.I.C. n. 008783146 (in base 10), 08D19B (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. - 03013 Ferentino (Frosinone) - Italia, via Morolense, 87 (produzione e confezionamento prodotto finito, rilascio dei lotti, eccetto controlli qualità); Patheon Italia S.p.a. - 03013 Ferentino (Frosinone) - Italia, via Morolense, 87 (controlli di qualità, eccetto controlli biologici); Biolab S.p.A. - 20090 Vimodrone (Milano), Italia, via B. Buozzi, 2 (controlli biologici).

Composizione: ogni flacone di polvere contiene:

principio attivo: D-fruttosio-1,6-difosfato sale sodico idrato 10 g, pari ad Acido D-fruttosio-1, 6-difosforico 7,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a; sodio metabisolfito (E 223) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: ipofosfatemia accertata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 008783146 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» flacone da 100 ml senza set da infusione».

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 008783146 - «10 g/100 ml soluzione per infusione «flacone da 100 ml senza set da infusione - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04224

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tareg»

Estratto determinazione n. 458 del 4 maggio 2007

Medicinale: TAREG.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178195/M (in base 10), 0ZNJLM (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178207/M (in base 10), 0ZNJLZ (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (20×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178219/M (in base 10), 0ZNJMC (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (10×28) compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178221/M (in base 10), 0ZNJMF (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178233/M (in base 10), 0ZNJMT (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178245/M (in base 10), 0ZNJN5 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178258/M (in base 10), 0ZNJNL (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033178260/M (in base 10), 0ZNJNN (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033178272/M (in base 10), 0ZNJP0 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (20×14) compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033178284/M (in base 10), 0ZNJPD (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (10×28) compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033178296/M (in base 10), 0ZNJPS (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56×1 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033178308/M (in base 10), 0ZNJQ4 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033178310/M (in base 10), 0ZNJQ6 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280×1 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033178322/M (in base 10), 0ZNJQL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 40 mg di valsartan;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 8000, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

Produzione: Novartis Farma S.p.a., via Provinciale Schito, 131 - 80058 Torre Annunziata (Napoli).

Indicazioni terapeutiche:

infarto miocardico recente: trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardio recente (12 ore - 10 giorni);

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica quando non possono essere utilizzati ACE inibitori o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati betabloccanti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033178195/M (in base 10), 0ZNJLM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 6,23 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 10,28 euro).

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione n. 459 del 4 maggio 2007

Medicinale: TAREG.

Il medicinale «Tareg» nelle nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate è rimborsata secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Confezioni:

28 capsule da 80 mg;

A.I.C. n. 033178017/M (in base 10), 0ZNJF1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 15,57 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 25,70 euro);

28 capsule da 160 mg;

A.I.C. n. 033178029/M (in base 10), 0ZNJFF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 19,56 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 32,28 euro).

Nuove indicazioni terapeutiche:

infarto miocardico recente: trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardio recente (12 ore - 10 giorni);

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica quando non possono essere utilizzati ACE inibitori o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati betabloccanti.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04238-07A04239

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Valpression»

Estratto determinazione n. 460 del 4 maggio 2007

Medicinale: VALPRESSION.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., via Sette Santi, 3, Firenze.

Confezioni:

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119138/M (in base 10), 0ZLQX2 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119140/M (in base 10), 0ZLQX4 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (20×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119153/M (in base 10), 0ZLQXK (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (10×28) compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119165/M (in base 10), 0ZLQXX (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119177/M (in base 10), 0ZLQY9 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119189/M (in base 10), 0ZLQYP (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119191/M (in base 10), 0ZLQYR (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033119203/M (in base 10), 0ZLQZ3 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033119215/M (in base 10), 0ZLQZH (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (20×14) compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033119227/M (in base 10), 0ZLQZV (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (10×28) compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033119239/M (in base 10), 0ZLR07 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56×1 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033119241/M (in base 10), 0ZLR09 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033119254/M (in base 10), 0ZLR0Q (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280×1 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 033119266/M (in base 10), 0ZLR12 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 40 mg di valsartan;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crosposvidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 8000, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

Produzione e controllo dei lotti: Novartis Farma S.p.a., via Provinciale Schito, 131 - 80058 Torre Annunziata (Napoli).

Indicazioni terapeutiche:

infarto miocardico recente: trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardio recente (12 ore - 10 giorni);

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica quando non possono essere utilizzati ACE inibitori o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati betabloccanti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 033119138/M (in base 10), 0ZLQX2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 6,23 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 10,28 euro).

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servisio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione n. 461 del 4 maggio 2007

Medicinale: VALPRESSION.

Il medicinale «Valpression» nelle nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate è rimborsata secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale:

Confezioni:

28 capsule da 80 mg - A.I.C. n. 033119013/M (in base 10) 0ZLQT5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,70 euro;

28 capsule da 160 mg - A.I.C. n. 033119025/M (in base 10) 0ZLQTK (in base 32);

classe di rimborsabilità): A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,56 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 32,28 euro.

Nuove indicazioni terapeutiche:

infarto miocardico recente: trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardio recente (12 ore 10 giorni);

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica quando non possono essere utilizzati ACE inibitori o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati betabloccanti.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04240-07A04241

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Rixil»

Estratto determinazione n. 462 del 4 maggio 2007

Medicinale: RIXIL.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l., Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776132/M (in base 10) 115924 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776144/M (in base 10) 11592J (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (20×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776157/M (in base 10) 11592X (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (10×28) compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776169/M (in base 10) 115939 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776171/M (in base 10) 11593C (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776183/M (in base 10) 11593R (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776195/M (in base 10) 115943 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 034776207/M (in base 10) 11594H (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 034776219/M (in base 10) 11594V (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (20×14) compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 034776221/M (in base 10) 11594X (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280 (10×28) compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 034776233/M (in base 10) 115959 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56×1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 034776245/M (in base 10) 11595P (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 034776258/M (in base 10) 115962 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 280×1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 034776260/M (in base 10) 115964 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 40 mg di valsartan;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 8000, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

Produzione: Novartis Farma S.p.a., via Provinciale Schito n. 131 - 80058 Torre Annunziata (Napoli).

Indicazioni terapeutiche:

Infarto miocardico recente:

trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardio recente (12 ore - 10 giorni).

Insufficienza cardiaca:

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica quando non possono essere utilizzati ACE inibitori o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati betabloccanti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 034776132/M (in base 10) 115924 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,23 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,28 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione n. 463 del 4 maggio 2007

Medicinale: RIXIL.

Il medicinale «Rixil» nelle nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate è rimborsata secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale:

Confezioni:

28 capsule da 80 mg - A.I.C. n. 034776017/M (in base 10) 1158YK (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,70 euro;

28 capsule da 160 mg - A.I.C. n. 034776029/M (in base 10) 1158YX (in base 32;

classe di rimborsabilità): A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,56 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 32,28 euro.

Nuove indicazioni terapeutiche:

infarto miocardico recente: trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardio recente (12 ore - 10 giorni);

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica quando non possono essere utilizzati ACE inibitori o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati betabloccanti.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04243-07A04242

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 464 del 4 maggio 2007

Medicinale: LANSOPRAZOLO RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a., Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529017/M (in base 10) 13T9FT (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529029/M (in base 10) 13T9G5 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529031/M (in base 10) 13T9G7 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529043/M (in base 10) 13T9GM (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 84 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529056/M (in base 10) 13T9H0 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529068/M (in base 10) 13T9HD (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529070/M (in base 10) 13T9HG (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529082/M (in base 10) 13T9HU (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529094/M (in base 10) 13T9J6 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529106/M (in base 10) 13T9JL base 32;

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529118/M (in base 10) 13T9JY (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 84 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529120/M (in base 10) 13T9K0 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529132/M (in base 10) 13T9KD (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529144/M (in base 10) 13T9KS (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 2 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529157/M (in base 10) 13T9L5 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529169/M (in base 10) 13T9LK (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529171/M (in base 10) 13T9LM (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529183/M (in base 10) 13T9LZ (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529195/M (in base 10) 13T9MC (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 42 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529207/M (in base 10) 13T9MR (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529219/M (in base 10) 13T9N3 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529221/M (in base 10) 13T9N5 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529233/M (in base 10) 13T9NK (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 2 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529245/M (in base 10) 13T9NX (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529258/M (in base 10) 13T9PB (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529260/M (in base 10) 13T9PD (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529272/M (in base 10) 13T9PS (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529284/M (in base 10) 13T9Q4 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 42 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529296/M (in base 10) 13T9QJ (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529308/M (in base 10) 13T9QW (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529310/M (in base 10) 13T9QY (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529322/M (in base 10) 13T9RB (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida, gastroresistente.

Composizione: ogni capsula gastroresistente da 15 mg o 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg o 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti:

contenuto delle capsule: idrossipropilmetilcellulosa (E464), copolimero dell'acido metacrilico/etilacrilato (1:1), talco (E553b), titanio diossido (E171), macrogol, silice colloidale anidra, sfere di zucchero (saccarosio, amido, talco, caolino);

involucro delle capsule da 30 mg: gelatina, azorubina (E122), indigo carmine (E132), titanio diossido (E171);

involucro delle capsule da 15 mg: gelatina, chinolina gialla (E104), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171);

inchiostro: shellac (E904), ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia (E322), antischiuma DC 1510.

Produzione: Ranbaxy Laboratories Limited, Dewas 455 001, Madhya Pradesh - India.

Controllo e rilascio dei lotti:

Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary - Irlanda;

ABC Farmaceutici S.p.a., via Cantone Moretti, 29, località San Bernardo - 10090 Ivrea (Torino).

Confezionamento secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via delle Industrie s.n.c. - 26814 Livraga (Lodi).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica; trattamento della esofagite da reflusso; profilassi dell'esofagite da reflusso; sindrome di Zollinger-Ellison; trattamento delle ulcere gastriche e duodenali benigne associate all'uso di FANS in pazienti che richiedono un trattamento cronico con FANS; profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate ai FANS in pazienti a rischio che richiedono terapia continua; malattia sintomatica da reflusso gastro-esofageo; eradicazione dell'Helicobacter pilori (H. pylori) in associazione con un'appropriata terapia antibiotica, per il trattamento di ulcere associate ad H. pylori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529017/M (in base 10), 13T9FT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,10 euro;

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529082/M (in base 10), 13T9HU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,10 euro;

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/LDPE - A.I.C. n. 037529260/M (in base 10), 13T9PD (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,73 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,46 euro;

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL - A.I.C. n. 037529171/M (in base 10), 13T9LM (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,73 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,46 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neutrose S. Pellegrino»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 902 del 23 aprile 2007

Medicinale: NEUTROSE S. PELLEGRINO.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154;

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 006483022 - 42 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 006483022 - «compresse masticabili» 42 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04220

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Maalox»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 903 del 23 aprile 2007

Medicinale: MAALOX.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., con sede legale e domiciho fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 020702015 - 1 flac. sospensione os 200 ml,

varia in:

A.I.C. n. 020702015 - «sospensione orale» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 020702027 - «sospensione orale» 15 bustine 15 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 020702027 - 15 bustine 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020702128 - «plus sospensione orale» 15 bustine 15 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 020702128 - «plus» 15 bustine 15 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04221

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vancomicina IBP Pharma»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 910 del 23 aprile 2007

Medicinale: VANCOMICINA IBP PHARMA.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 10 - 27100 Pavia, codice fiscale 11278030157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 035004023 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1g,

varia in:

A.I.C. n. 035004023 - «1 g polvere per soluzione per infusione e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04222

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Benzirin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 918 del 23 aprile 2007

Medicinale: BENZIRIN.

Titolare A.I.C.: Fater S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Italica, 101 - 65127 Pescara, Italia, codice fiscale 00058240680.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Si autorizza la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da:

SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco

a:

OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023008016 - «collutorio» 1 flacone 120 ml;

A.I.C. n. 023008028 - pomata 20 g;

A.I.C. n. 023008030 - pomata 50 g;

A.I.C. n. 023008042 - odonto spray 20 g;

A.I.C. n. 023008055 - «collutorio» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 023008067 - «soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 023008079 - pasta dentifricia 120 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023008016 - «collutorio» 1 flacone 120 ml, varia in «0,15% collutorio» flacone 120 ml;

A.I.C. n. 023008028 - pomata 20 g, varia in «3% crema «tubo 20 g»;

A.I.C. n. 023008030 - pomata 50 g, varia in «3% crema «tubo 50 g»;

A.I.C. n. 023008042 - odonto spray 20 g, varia in «0,5% gel oromucosale» tubo 20 g;

A.I.C. n. 023008055 - «collutorio» flacone da 200 ml, varia in «0,15% collutorio» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023008067 - «soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml, varia in « 0,15 % soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore 30 ml;

A.I.C. n. 023008079 - pasta dentifricia 120 g, varia in «0,5% pasta dentifricia» tubo 120 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04223

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serevent»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1003 dell'8 maggio 2007

Medicinale: SEREVENT.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, cap 37100, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica di formulazione del medicinale per sostituzione del propellente CFC (miscela di due cloroalcani) con propellente HFA 134a (idrofluoroalcano).

È inoltre autorizzata la conseguente modifica degli eccipienti che varia da:

eccipienti: diclorodifluorometano 7,35 g; triclorofluorometano quanto basta a 2,85 g; lecitina 0,22 mg;

a:

eccipiente: HFA 134a 75 mg,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027890110 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Salmetedur»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1004 dell'8 maggio 2007

Medicinale: SALMETEDUR.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, cap 50131, codice fiscale 00395270481.

Variazione A.I.C.: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica di formulazione del medicinale per sostituzione del propellente CFC (miscela di due cloroalcani) con propellente HFA 134a (idrofluoroalcano).

È inoltre autorizzata la conseguente modifica degli eccipienti che varia da:

eccipienti: diclorodifluorometano 7,35 g; triclorofluorometano quanto basta a 2,85 g; lecitina 0,22 mg;

a:

eccipiente: HFA 134a 75 mg,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Arial»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1005 dell'8 maggio 2007

Medicinale: ARIAL.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12 - 12/A, cap 20122, codice fiscale 00791570153.

Variazione A.I.C.: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica di formulazione del medicinale per sostituzione del propellente CFC (miscela di due cloroalcani) con propellente HFA 134a (idrofluoroalcano).

È inoltre autorizzata la conseguente modifica degli eccipienti che varia da:

eccipienti: diclorodifluorometano 7,35 g; triclorofluorometano quanto basta a 2,85 g; lecitina 0,22 mg,

a:

eccipiente: HFA 134a 75 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04253

BANCA D'ITALIA

13º aggiornamento del 10 aprile 2007 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999: Istruzioni di vigilanza per le banche: emissione e gestione di assegni bancari e postali.

L'attività di emissione e gestione di assegni ha registrato nel tempo significativi sviluppi, sia sul piano regolamentare sia su quello operativo, che rendono opportuna una revisione delle disposizioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza per le banche (titolo IV, capitolo 11, sezione V, circolare n. 229 del 21 aprile 1999), le quali individuano alcune cautele che le banche devono osservare per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto dell'assegno.

Oltre alle novità intervenute sui servizi di tipo bancario esercitabili da Poste Italiane S.p.a., rileva, in particolare, l'entrata a regime della cosiddetta «Centrale d'allarme interbancaria» (CAI), ovvero dell'archivio informatizzato in cui confluiscono, tra l'altro, le generalità dei traenti assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o presentati al pagamento in tempo utile in difetto di provvista. Al fine di assicurare il corretto funzionamento della CAI, anche in ragione delle conseguenze per i soggetti iscritti (cd. «revoca di sistema»), la relativa disciplina (legge n. 386/1990, e successive modificazioni) pone a carico degli intermediari specifici obblighi di segnalazione e consultazione dell'archivio, la cui inosservanza può essere fonte di responsabilità patrimoniale.

Anche l'esperienza applicativa maturata dalla Banca d'Italia nell'attività di vigilanza sollecita una revisione delle suddette Istruzioni nella prospettiva di ricondurre le specifiche prescrizioni in materia di assegni nell'ambito delle disposizioni concernenti il contenimento del rischio e l'organizzazione e i controlli interni degli intermediari, accentuando il profilo «prudenziale» della normativa, anche ai fini sanzionatori.

Con le accluse disposizioni in tema di «emissione e gestione di assegni bancari e postali», si richiede agli intermediari l'adozione di soluzioni organizzative, procedurali e operative idonee ad assicurare la piena osservanza della normativa in materia di assegni e a fronteggiare i rischi - di credito, operativi, reputazionali - cui possono essere esposti in relazione all'emissione e alla gestione di tali strumenti di pagamento. I più rilevanti obblighi in materia - ivi compresi quelli legati al funzionamento della CAI e alle norme antiriciclaggio - vengono opportunamente richiamati.

Le Istruzioni si basano sull'art. 53 del testo unico bancario e sulla conseguente deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 2 agosto 1996 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni; tale provvedimento attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a dettare disposizioni concernenti le cautele e i requisiti organizzativi che le banche sono tenute a osservare nell'emissione e nella gestione dei mezzi di pagamento, anche a fini di salvaguardia della correttezza e della trasparenza dei rapporti con la clientela.

Le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche nei confronti di Poste Italiane S.p.a., limitatamente all'attività di bancoposta, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2002, n. 298, e del conseguente rinvio operato dal titolo VII, capitolo 4, sez. III, delle Istruzioni di vigilanza (Bancoposta), al titolo IV, capitolo 11 dello stesso testo normativo.

Ciò posto, la sezione V, del capitolo 11, del titolo IV delle Istruzioni di vigilanza per le banche, di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999, è integralmente sostituita dalle allegate disposizioni in materia di «emissione e gestione di assegni bancari e postali».

ALLEGATO

SEZIONE V

EMISSIONE E GESTIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

1. Premessa

La presente Sezione disciplina le soluzioni organizzative, procedurali e operative che le banche adottano per assicurare la piena osservanza della normativa in materia di assegni bancari e postali (1) (di seguito "assegni") e per fronteggiare i rischi connessi all'emissione e alla gestione di tali strumenti di pagamento. Lo svolgimento di tali attività espone, infatti, gli intermediari a varie tipologie di rischio. Assumono rilievo, in particolare: i rischi connessi alle responsabilità patrimoniali previste a carico delle banche per l'inosservanza di specifiche disposizioni in materia di assegni; i rischi di credito legati alle eventuali facilitazioni concesse alla clientela, ad esempio, attraverso il riconoscimento della disponibilità di somme prima dell'avvenuto incasso di titoli; i rischi operativi nonché quelli reputazionali che possono discendere da una gestione impropria degli assegni da parte delle banche e da un uso non corretto dei medesimi ad opera della clientela stessa.

Le prescrizioni contenute nella presente Sezione sono da ricondurre alla vigilanza in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni. In particolare, la deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, ha rimesso alla Banca d'Italia il compito di indicare le cautele che le banche sono tenute ad osservare con riferimento all'emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento nonché i requisiti minimi volti a garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela.

Le presenti disposizioni concorrono, inoltre, ad assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

2. Assegni

Le banche adottano ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto degli assegni.

Esse, limitando la lavorazione dei titoli al tempo strettamente necessario, si astengono dal trattenere in sospeso assegni tratti dai clienti oltre le disponibilità di conto; si astengono, altresì, dal riconoscere, prima dell'incasso, a soggetti non

---

(1) Ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (*Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*), così come modificato dal d.P.R. 28 novembre 2002, n. 298, "*Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario*". Cfr. anche art. 1, comma 2, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, in materia di riciclaggio e la legge 15 dicembre 1990, n. 386, recante una nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali.

affidati ovvero oltre i limiti dell'affidamento il corrispettivo di assegni tratti su un'altra banca.

Le banche rilevano i passaggi a debito dei conti non affidati nonché gli sconfinamenti rispetto al credito accordato; in ogni caso, l'assunzione di tali rischi deve essere contenuta negli importi e nella frequenza.

Si richiamano, inoltre, gli articoli 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, che prevedono l'obbligo di segnalare al Ministro dell'economia e delle finanze la presentazione di assegni di importo superiore a euro 12.500 ([1]), privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o della clausola di non trasferibilità.

Si rammentano altresì gli obblighi posti a carico delle banche dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante una nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari ([2]), e dalle relative disposizioni attuative ([3]). In base alla normativa richiamata, il mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione o di provvista determina, al ricorrere di determinati presupposti, l'obbligo in capo alla banca di procedere all'iscrizione del traente in un apposito archivio – la c.d. "Centrale d'Allarme Interbancaria" (CAI) – istituito presso la Banca d'Italia. All'iscrizione conseguono, per la durata di sei mesi, la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni e il divieto di rilasciare al soggetto iscritto nuove autorizzazioni all'emissione nonché di stipulare con il medesimo nuove convenzioni di assegno (c.d. "revoca di sistema"). La legge n. 386/1990 prevede inoltre in capo alle banche specifici obblighi di segnalazione nell'archivio CAI con riguardo agli assegni emessi in difetto di autorizzazione o presentati al pagamento in tempo utile in difetto di provvista, a quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione e ai titoli denunciati come smarriti o rubati nonché obblighi di consultazione dell'archivio all'atto del rilascio di moduli di assegno e all'atto del pagamento di assegni ([4]).

Le banche adottano disposizioni interne, modalità organizzative e procedure, sia operative che di controllo, atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 386/1990 e dalle relative norme attuative, anche in relazione alle conseguenze patrimoniali connesse all'inosservanza dei medesimi ([5]). Tali

---

(1) Tale limite di importo è stato stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e finanze 17 ottobre 2002, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) legge n. 197/1991.

(2) In base agli artt. 1-8-*bis* della legge n. 386/1990 per gli illeciti di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie di tipo interdittivo assistite da sanzioni penali.

(3) Cfr. decreto del Ministro della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458 e regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e successive modificazioni.

(4) Artt. 9 - 10-*bis* legge n. 386/1990 nonché art. 125 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

(5) Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 386/1990, "*il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno*". Inoltre, ai sensi dell'art. 9 *bis*,

adempimenti coinvolgono le diverse strutture della banca nonché i suoi organi amministrativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e sono oggetto del complessivo sistema dei controlli interni (controlli di linea, sulla gestione dei rischi, attività di revisione interna), nonché delle funzioni proprie del collegio sindacale. A tal fine si richiamano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente capitolo.

Inoltre, in una prospettiva di correttezza e trasparenza nelle relazioni d'affari, le banche svolgono una costante attività di sensibilizzazione della clientela in ordine ai rischi connessi a utilizzi impropri degli assegni, sollecitando un uso corretto e prudente degli stessi e rappresentando altresì la facoltà riconosciuta ai privati di accedere ai dati non nominativi contenuti nella CAI ([1]).

2.1 *Assegni tratti sulla banca*

Le banche adottano opportune cautele in occasione dell'apertura di rapporti di conto corrente; in particolare, si astengono dal consegnare moduli di assegno a persone che non siano già note o per le quali non siano state acquisite idonee informazioni; il rilascio degli assegni va effettuato con prudenza, valutando la frequenza delle richieste del cliente, le disponibilità e l'andamento del relativo conto, la natura dell'attività svolta nonché l'esistenza di rapporti con altre banche. Oltre alle informazioni raccolte in attuazione degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legge n. 197/1991 e delle prescrizioni relative alla conoscenza della clientela contenute nelle Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette emanate dalla Banca d'Italia, le banche, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ([2]), assumono ogni altra informazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del cliente, utile ad averne una compiuta conoscenza. Tale quadro conoscitivo è oggetto di costante aggiornamento, alla luce delle operazioni progressivamente poste in essere dal cliente e delle ulteriori informazioni via via acquisite sul conto del medesimo.

Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell'ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne.

---

comma 5, della legge n. 386/1990, in caso di mancata comunicazione del preavviso di revoca entro i termini previsti *"il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno"*.

(1) I dati non nominativi censiti nella CAI sono relativi agli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione o dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento nonché alle carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento o per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo (art. 10-*bis* l. 386/1990). L'accesso a tali dati è consentito per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento che offrono tale servizio ovvero per il tramite della Banca d'Italia (art. 12 decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001; art. 14 reg. Banca d'Italia 29.1.2002).

(2) Cfr. d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Gli assegni privi di copertura non vanno tenuti in sospeso. Le banche, ricorrendone i presupposti, inviano tali assegni al protesto senza indugio.

I titoli che vengono onorati sono immediatamente addebitati nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilità deve rappresentare esattamente nella natura e nell'entità l'effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo altresì possibili i controlli aziendali, anche al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi.

Nella fase antecedente al rilascio di nuove autorizzazioni a emettere assegni, al momento della consegna dei moduli di assegno al cliente e in quello della presentazione al pagamento dei titoli, le banche consultano la CAI; in costanza del periodo di iscrizione nell'archivio, non è, infatti, consentito rilasciare al soggetto iscritto nuove autorizzazioni all'emissione di assegni né pagare gli assegni tratti dal medesimo anche se rientranti nei limiti della provvista ([1]).

In caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione, la banca trattaria iscrive il traente nella CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. Qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assenza, in tutto o in parte, di provvista, la banca invia il prescritto "preavviso di revoca" ([2]) entro dieci giorni lavorativi bancari dalla presentazione dell'assegno al pagamento ([3]); il ritardo nell'invio del preavviso può dar luogo a responsabilità patrimoniale della banca ([4]). Decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto

---

(1) Art. 9, commi 3 e 4, legge n. 386/1990. Si rammenta che l'art. 125 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, come modificato dall'art. 37 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sanziona penalmente il dipendente che consegni moduli di assegno a soggetti che risultino, in base ai dati dell'archivio CAI, interdetti dall'emissione di assegni o soggetti a revoca di sistema.

(2) Ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 1, della legge n. 386/1990, in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo senza che egli abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nella CAI, con conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni ("preavviso di revoca"), invitandolo altresì a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

(3) Art. 9-bis, comma 2, legge n. 386/1990; art. 3, comma 3, e 15 decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001. Ai sensi dell'art. 6 reg. Banca d'Italia 29.1.2002, comma 1, "*in caso di trasmissione telematica delle informazioni relative ad un assegno da parte dell'ente negoziatore del titolo all'ente trattario, quest'ultimo provvede ad effettuare i necessari controlli e a comunicarne l'esito all'ente negoziatore del titolo con le modalità ed entro il termine massimo previsto dagli accordi interbancari che disciplinano le relative procedure*". Il successivo comma 2 stabilisce che "*per gli effetti di cui all'art. 9-bis, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, l'assegno si intende presentato al pagamento nel giorno di scadenza del termine massimo di cui al comma precedente*".

(4) Ai sensi dell'art. 9 *bis*, comma 5, della legge n. 386/1990 "*se la comunicazione non è effettuata entro tale termine, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno*".

pagamento (1), purché siano trascorsi almeno dieci giorni dal ricevimento del preavviso di revoca da parte del traente medesimo, la banca trattaria ne iscrive il nominativo nella CAI. Le banche assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati (2).

Nei casi in cui non sia levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente spetta alle banche che abbiano rilevato illeciti di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista attivare le procedure sanzionatorie previste dalla richiamata legge n. 386/1990 mediante informativa al Prefetto territorialmente competente (3).

I richiamati obblighi previsti dalla legge n. 386/1990 vengono in rilievo sin dal momento del perfezionamento dei suddetti illeciti e, pertanto, l'eventuale "richiamo" dell'assegno da parte della banca negoziatrice, ove successivo a tale momento, non esime la banca trattaria dall'osservanza di tutti gli adempimenti di legge concernenti sia la revoca di sistema, sia l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa.

2.2 *Assegni tratti su altre banche*

La presentazione di un titolo tratto su altra banca non conferisce disponibilità di tesoreria se non dopo l'avvenuto incasso (4). Nella prassi, le banche tengono conto di ciò attribuendo all'operazione valute convenzionali, successive rispetto alla presentazione del titolo.

Il pagamento per cassa del titolo ovvero il suo accreditamento in conto seguito da prelievo (ovviamente nei casi in cui il conto non presenti altre disponibilità) rappresentano forme di credito che comunque comportano un rischio per la banca e pertanto vanno effettuate nel rispetto della normativa interna che conferisce ai singoli organi aziendali specifici poteri in materia. Va comunque evitato il pagamento per cassa di assegni di importo significativo, ovvero a soggetti che li presentino con frequenza. Vanno, altresì, evitati accreditamenti in conto che - considerati la frequenza delle richieste del cliente, le disponibilità e

---

(1) In base all'art. 8 della legge n. 386/1990, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale prevista dall'art. 3 e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (comma 1); il procedimento sanzionatorio non può essere iniziato prima che sia decorso il suddetto termine (comma 4). Ai sensi dell'art. 15, comma 2, decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001, "*la prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario*".

(2) Cfr. art. 3, commi 1 e 2, decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001 e art. 5, comma 4, reg. Banca d'Italia 29.1. 2002.

(3) Art. 8 legge n. 386/1990. Nello specifico caso di emissione di un assegno in difetto di provvista, il suddetto obbligo sussiste qualora l'assegno, presentato al pagamento in tempo utile, non sia pagato nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione (art. 8-*bis*, commi 1 e 2).

(4) Le semplici conferme telefoniche dell'esistenza delle disponibilità — ovviamente rese nel rispetto dei canoni di correttezza e diligenza professionale — non vincolano l'eventuale utilizzo delle disponibilità stesse ad altri fini.

l'andamento del relativo conto, la natura dell'attività svolta nonché l'esistenza di rapporti con altre banche - risultino utilizzati o utilizzabili al fine di emettere altri assegni in difetto dell'effettiva disponibilità delle somme portate dai titoli negoziati.

Nei conti dei beneficiari vanno effettuate le conseguenti registrazioni in modo che si evidenzi l'effettiva situazione con riferimento al saldo liquido e al margine disponibile del conto (quest'ultimo determinato sulla base dei versamenti di contante e di altri valori assimilabili al contante nonché sulla base delle conferme dell'avvenuto incasso delle rimesse).

2.3 *Assegni «interni»*

L'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni, consente che l'assegno bancario — in deroga al principio generale per cui tale titolo non può essere emesso sul traente — sia tratto tra diversi stabilimenti di uno stesso traente (c.d. assegno «interno»), purché non al portatore.

Le banche non devono ricorrere ad espedienti che, pur rispettando la lettera della legge, trasformino l'assegno «interno» in un titolo di fatto al portatore.

Inoltre l'emissione di assegni «interni», pur essendo consentita dalla legge, deve rivestire carattere eccezionale, per evitare che l'assegno bancario venga a surrogare l'assegno circolare (titolo assoggettato a particolari norme restrittive e cautelative).

Ai fini del rispetto sostanziale della legge, gli assegni «interni» devono essere pagati esclusivamente dallo sportello trassato. Le succursali dell'istituto traente e le altre banche possono pertanto ricevere gli assegni in parola soltanto per l'incasso.

2.4 *Assegni post-datati*

Le banche si astengono dall'acquisire assegni "post-datati" a garanzia di operazioni di affidamento o comunque dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto n. 1736/1933. Al fine di assicurare il rispetto di tali prescrizioni esse emanano apposite disposizioni organizzative, procedurali e operative nei riguardi delle proprie strutture e dipendenze, la cui osservanza è oggetto di specifici controlli interni.

La post-datazione non è coerente con la funzione di mezzo di pagamento che l'ordinamento attribuisce all'assegno bancario; essa, infatti, dà luogo a un improprio assolvimento da parte dell'assegno della funzione di differimento del pagamento tipica della cambiale.

L'utilizzo di assegni "post-datati", infine, può riconnettersi a fatti illeciti. Particolare attenzione va quindi rivolta al contesto in cui è richiesta l'operazione (situazione economica del cliente, frequenza delle operazioni), al fine di cogliere eventuali fatti rilevanti per le segnalazioni richieste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991 (cfr. in proposito le "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia).

2.5 *Pagamento di assegni «non trasferibili» a persona diversa dal beneficiario*

L'articolo 43 del regio decreto n. 1736/1933, dopo aver prescritto che l'assegno bancario non trasferibile «non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente», stabilisce al secondo comma che «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento». ([1]).

La banca trattaria che effettua il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario assume il rischio — rilevante sul piano della responsabilità patrimoniale — di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell'effettivo prenditore. Analogo rischio è assunto dalla banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che, errando nell'identificazione del girante per l'incasso, concorra a causare il pagamento dell'assegno a persona diversa dal soggetto legittimato.

Le banche risultano assumere tale rischio per esigenze di correntezza operativa nei casi in cui l'intestatario sia impossibilitato ad incassare personalmente il titolo e sia eccessivamente oneroso ricorrere al conferimento formale di apposita procura. Tenuto conto delle connesse responsabilità patrimoniali, le banche adottano opportune cautele, in particolare attuando la predetta prassi agevolativa nei confronti di clientela nota e in presenza di situazioni nelle quali risulti fuori di dubbio la sottostante legittimità delle operazioni.

---

(1) si rammenta che la legge n. 197/1991 stabilisce limitazioni al trasferimento degli assegni di importo superiore a euro 12.500. Cfr. artt. 1, 4, comma 3, lettera a) e 5, comma 1, legge 197/1991; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2002.

07A04249

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-112) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 5 1 6 *

€ 1,00